

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri deducibili

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

04

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale

### LAVORO

05

LAVORO SUBORDINATO - Licenziamento individuale

06

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

### TUTELA E SICUREZZA

08

SICUREZZA SUL LAVORO

**09**

## **Leggi In evidenza**

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri deducibili - Contributi versati a Casse sanitarie integrative - Deducibilità anche per il coniuge superstite del lavoratore dipendente (risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.7.2025 n. 190)

Con la risposta a interpello 21.7.2025 n. [190](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi versati dal coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, alla Cassa di assistenza sanitaria del gruppo bancario presso la quale il coniuge defunto era iscritto come dipendente, a condizione che:

- la Cassa persegua esclusivamente fini assistenziali;
- i contributi non siano stati dedotti nella determinazione del reddito da pensione del coniuge superstite.

### *Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o da pensione*

L'[art. 51](#) co. 2 lett. a) del TUIR, come modificato dall'[art. 3](#) del DLgs. 192/2024, infatti, stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'[art. 51](#) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, o di regolamento aziendale, ad enti o casse:

- aventi esclusivamente fine assistenziale;
- iscritti all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi, istituita con il [DM](#) 31.3.2008;
- che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
- per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro (tenendo conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 lett. e-ter) del TUIR).

Stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente, come stabilito dall'[art. 49](#) co. 2 lett. a) del TUIR, la suddetta non concorrenza alla formazione del reddito riguarda anche i redditi da pensione (si vedano altresì le precedenti ris. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. [65](#) e 11.7.2008 n. [293](#)).

In base a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa di assistenza sanitaria oggetto dell'interpello, iscritta all'Anagrafe dei fondi sanitari, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che essa è riconducibile tra le casse aventi esclusivamente fini assistenziali e, pertanto, i contributi versati dal coniuge superstite, compresi quelli versati in favore del familiare non fiscalmente a carico, non concorrono alla formazione del relativo reddito da pensione, ai sensi dell'[art. 51](#) co. 2 lett. a) del TUIR.

### *Deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi*

Qualora nella determinazione del reddito da pensione del coniuge superstite il sostituto d'imposta non abbia tenuto conto, in diminuzione, della quota di contributi versati alla Cassa sanitaria, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale importo potrà essere portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi, indicandolo nel modello 730:

- nel rigo E26 - Altri oneri deducibili;
- utilizzando il codice "21".

Analogamente, deve ritenersi che l'importo in esame possa essere indicato anche nel rigo RP26 del modello REDDITI PF, sempre con il codice "21".

### *Codice dell'onere deducibile*

In sede di modello 730 o REDDITI PF si deve quindi utilizzare il codice "21", che costituisce il "codice residuale" degli oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF, e non il codice "6" previsto per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, deducibili ai sensi dell'[art. 10](#) co. 1 lett. e-ter) del TUIR).

art. 10 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 21.7.2025 n. 190

Risoluzione Agenzia Entrate 2.8.2016 n. 65

Risoluzione Agenzia Entrate 11.7.2008 n. 293

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2025 - "Deducibilità dei contributi alla Cassa sanitaria anche per il coniuge superstite" - Negro*

*Italia Oggi del 22.7.2025, p. 23 - "I pensionati possono dedurre contributi sanitari" - Moro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Deduzioni IRPEF" - Zeni A.*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Contributi di assistenza sanitaria" - Ascenzi M.*

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del fringe benefit - Novità della L. 207/2024 e del DL 19/2025 (c.d. DL "Bollette") - Veicoli assegnati dopo il 30.6.2025 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.7.2025 n. 192)

Con la risposta a interpello 22.7.2025 n. [192](#), l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini della determinazione del *fringe benefit* relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31.12.2024, ma assegnati in data successiva al 30.6.2025, si applica il criterio di tassazione basato sul "valore normale" al netto dell'utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall'[art. 1](#) co. 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo co. 48-bis, introdotto dall'[art. 6](#) co. 2-bis del DL 19/2025.

### *Inapplicabilità della nuova disciplina*

L'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del *fringe benefit*, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI. Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Con la circ. n. [10/2025](#) (§ 1.1), l'Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

- sono immatricolati a decorrere dall'1.1.2025;
- sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025;
- sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dall'1.1.2025.

La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell'istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell'immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

### *Inapplicabilità della disciplina transitoria*

Quanto alla disciplina transitoria, l'[art. 1](#) co. 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31.12.2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dall'1.7.2020 al 31.12.2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall'1.1.2025 al 30.6.2025.

Sul punto, l'Agenzia ha chiarito che, in base alla "prima parte" del citato co. 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31.12.2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dall'1.7.2020 al 31.12.2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. [10/2025](#), § 1.2).

La "seconda parte" dell'[art. 1](#) co. 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e sia stato consegnato al dipendente dall'1.1.2025 al 30.6.2025.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra l'1.7.2020 e il 30.6.2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. [10/2025](#), § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30.6.2025, la disciplina transitoria non può quindi trovare applicazione.

art. 1 co. 48 bis L. 30.12.2024 n. 207

art. 1 co. 48 L. 30.12.2024 n. 207

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 6 co. 2 bis DL 28.2.2025 n. 19

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.7.2025 n. 192

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.7.2025 - "Fringe benefit a valore normale per auto ordinate nel 2024 e consegnate a luglio 2025" - Sgattoni*

*Il Sole - 24 Ore del 23.7.2025, p. 30 - "Auto aziendali assegnate da luglio più care" - Valsiglio*

*Italia Oggi del 23.7.2025, p. 27 - "Auto aziendale, conta la consegna" - Moro*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.*

## ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2024 - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 18.7.2025 n. 11)

Con la circ. 18.7.2025 n. [11](#), l'Agenzia delle Entrate riepiloga degli aspetti di maggior interesse in relazione all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2024 (modelli REDDITI 2025), delineando un quadro applicativo analogo a quello del precedente periodo d'imposta. Sono, infatti, confermate le variabili "precalcolate" e le relative modalità di acquisizione dal Cassetto fiscale, la struttura delle comunicazioni dei dati rilevanti e del software applicativo, nonché le condizioni per fruire dei benefici del regime premiale ISA e i correttivi congiunturali.

### Classificazione ATECO 2025

Un aspetto su cui si concentra la circolare è la nuova classificazione ATECO 2025 che, avendo introdotto modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, ha comportato un aggiornamento di quasi tutti gli ISA.

Particolarmente impattati sono stati gli ISA del comparto del commercio al dettaglio in quanto, nella nuova classificazione, il "canale di vendita" (ad esempio, in sede fissa, ambulante, via internet o tramite distributori automatici) non rappresenta più il criterio guida per differenziare le attività economiche del commercio al dettaglio, essendo stata adottata una logica basata esclusivamente sulla tipologia di prodotti venduti. Ciò ha determinato l'eliminazione degli ISA CM03U "Commercio al dettaglio ambulante", CM90U "Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi, mercati e distributori automatici" e DM86U "Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici" e l'inclusione delle relative attività negli ISA del commercio al dettaglio più affini.

Nell'ISA EG61U "Intermediari del commercio e dei servizi", invece, sono confluite ulteriori attività di intermediazione per il commercio e per i servizi.

### Cause di esclusione dagli ISA

Quanto alle cause di esclusione, viene ricordata la novità del provv. 17.3.2025 n. [131055](#) che ha disposto la compilazione del modello ISA anche per i soggetti che, pur esclusi, esercitano in forma d'impresa una delle attività incluse negli ISA seguenti:

- DK02U - Attività degli studi di ingegneria (ATECO 71.12.10);
- DK04U - Attività degli studi legali (ATECO 69.10.10);
- DK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti (ATECO 69.20.01), esperti contabili (ATECO 69.20.03), consulenti del lavoro (ATECO 69.20.04);
- DK18U - Attività degli studi di architettura (ATECO 71.11.09), progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici (ATECO 71.11.01);
- DK22U - Servizi veterinari (ATECO 75.00.00).

La compilazione è strumentale all'acquisizione di informazioni per la futura elaborazione degli ISA anche nei confronti delle società tra professionisti e avvocati.

### Acquisizione delle precalcolate ISA durante il concordato preventivo biennale

In relazione alle precalcolate ISA, viene ribadita la necessità della loro preventiva importazione nel software di compilazione degli ISA. Solo in presenza di cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello

(es. imprese multiattività), il contribuente può esimersi dall'acquisizione di queste variabili.

Fanno eccezione a ciò i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025 per i quali, ancorché rilevi l'esclusione dall'applicazione degli ISA e l'obbligo di sola presentazione del modello, è comunque necessario procedere all'acquisizione dei dati precalcolati, al fine di consentire la corretta costruzione della base dati degli ISA che saranno applicati nelle annualità successive e della metodologia del CPB.

#### **Novità dei modelli ISA**

I quadri contabili dei modelli ISA hanno subito alcune modifiche, riepilogate dalla circolare.

Le istruzioni ai modelli ISA 2025 specificano che non deve essere indicato nei righi F14 e H11 l'importo relativo alla maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ([art. 4](#) del DLgs. 216/2023). Se riportato nei righi in cui è indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dei quadri H o F, il maggior costo ammesso in deduzione potrebbe determinare, a parità di tutte le altre condizioni, un ingiustificato peggioramento del punteggio ISA attribuibile unicamente all'adesione ad un trattamento fiscale agevolativo. Per le imprese, la maggiorazione va riportata al rigo F17, campo 4.

Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dall'[art. 9](#) del DLgs. 192/2024 agli [artt. 92](#) e [93](#) del TUIR in merito alle modalità di valutazione delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale, nelle istruzioni ai modelli ISA sono state introdotte avvertenze ai righi F06/F07 (rimanenze ultrannuali) e ai righi F08/F09 (rimanenze annuali), nelle quali viene specificato che la compilazione deve tenere conto delle nuove modalità di indicazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata infra e ultrannuale derivanti dalla valutazione delle rimanenze al costo ([art. 93](#) co. 6 del TUIR), oppure calcolate sulla base della percentuale di completamento ([art. 92](#) co. 6 del TUIR).

Sempre a seguito delle modifiche al TUIR introdotte dal DLgs. [192/2024](#), in relazione alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nel rigo H19 (Altre spese documentate) del modello ISA sono riportate le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all'[art. 54-sexies](#) del TUIR.

art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

Circolare Agenzia Entrate 18.7.2025 n. 11

*Il Quotidiano del Commercialista del 19.7.2025 - "Variabili precalcolate sempre necessarie con l'adesione al CPB" - Rivetti*

*Il Sole - 24 Ore del 19.7.2025, p. 22 - "Dopo il concordato resta l'Isa a fini statistici" - Cerofolini - Pegorin - Ranocchi*

*Italia Oggi del 19.7.2025, p. 23 - "Isa, sterilizzazioni in arrivo" - Poggiani F.G.*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Indici sintetici di affidabilità fiscale - Regime premiale" - Rivetti P.*

Lavoro

## **LAVORO SUBORDINATO**

Licenziamento individuale - Licenziamento illegittimo nelle imprese di piccole dimensioni - Tetto massimo delle sei mensilità previsto per l'indennizzo spettante al lavoratore - Incostituzionalità (Corte Cost. 21.7.2025 n. 118)

La Corte Costituzionale, con sentenza del 21.7.2025 n. [118](#), in tema di indennizzo spettante al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese di piccole dimensioni, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2015, limitatamente alle parole "e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità".

#### **Quesitone posta dal giudice a quo**

La questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli [artt. 3](#) co. 1 e 2, [4](#) co. 1, [35](#) co. 1, [41](#) co. 2 e [117](#) co. 1 Cost. - era stata posta dal Tribunale di Livorno che, con l'ordinanza del [2.12.2024](#), aveva rilevato come la tutela garantita dall'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2015 ai dipendenti di imprese di piccole dimensioni (che non raggiungono i requisiti occupazionali stabiliti dall'[art. 18](#) co. 8 e 9 della L. 300/70 e cioè che non occupano più di quindici lavoratori presso un'unità produttiva o nell'ambito di un Comune e che comunque non abbiano alle dipendenze più di sessanta dipendenti) in caso di illegittimità del licenziamento fosse inadeguata, prevedendo un risarcimento dimezzato e comunque confinato entro un limite di sei

mensilità. Tale disposizione, individuando una forbice estremamente ridotta, dalle tre alle sei mensilità, non consentirebbe al giudice di operare una "personalizzazione" del risarcimento in relazione alle circostanze del caso concreto e ciò in applicazione di un criterio - quello delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro - riferito a un fattore esterno al rapporto di lavoro, criterio, peraltro, "non più idoneo, di per sé, a rilevare la reale forza economica del datore medesimo".

#### **Precedenti pronunce**

Come ricordato dalla Corte, la disciplina era già stata oggetto di decisione: con la pronuncia n. [183/2022](#), la Consulta, dichiarando inammissibile la questione di costituzionalità sollevata in riferimento dell'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2015, aveva domandato al legislatore di intervenire, stante la necessità di rivedere la materia in termini complessivi, sottolineando come "un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile", specificando altresì che l'eventuale riproposizione della questione l'avrebbe indotta a "provvedere direttamente".

#### **Violazione dei precetti costituzionali**

Il giudice delle leggi, dichiarando fondata la questione di costituzionalità, ha precisato come la violazione dei principi costituzionali non debba ravvisarsi nel dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli [artt. 3](#) co. 1, [4](#) co. 1 e [6](#) co. 1 del DLgs. 23/2015, bensì nell'imposizione del tetto massimo delle sei mensilità: in forza di tale limite, insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, si realizza una tutela indennitaria incompatibile con la "necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore" (Corte Cost. n. [194/2018](#)). Contenere in questo modo le conseguenze indennitarie a carico del datore di lavoro rende la tutela risarcitoria in questione sostanzialmente analoga a una forma di liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, inadatta a venir incontro alle specificità del caso concreto: così limitato, l'indennizzo non può essere tale da garantire un effettivo ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, ristoro che, pur potendo essere circoscritto, non può essere completamente sacrificato, neanche in nome dell'esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi.

#### **Dichiarazione di incostituzionalità e auspicio di intervento legislativo**

La Consulta conclude dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'[art. 9](#) co. 1 del DLgs. 23/2015 limitatamente alle parole "e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità" ed esprimendo al contempo l'auspicio che il legislatore intervenga sulla disciplina, nel rispetto del principio in forza del quale il criterio del numero dei dipendenti dell'impresa non può più costituire l'esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e, quindi, della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori ugualmente significativi, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed eurounitaria.

art. 9 co. 1 DLgs. 4.3.2015 n. 23

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2025 - "Incostituzionale la disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese" - Andreozzi*

*Il Sole - 24 Ore del 22.7.2025, p. 2 - "Licenziamenti illegittimi, al limite di sei mesi di indennità" - Pogliotti II*

*Sole - 24 Ore del 22.7.2025, p. 2 - "Il limite è stato ritenuto un forfait automatico" - Zambelli*

*Italia Oggi del 22.7.2025, p. 28 - "Pmi, licenziamenti più costosi" - Cirioli*

Corte Cost. 21.7.2025 n. 118

*Il Quotidiano del Commercialista del 11.1.2025 - "Legittimità della disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese ancora dubbia" - Gianola*

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.1.2025 - "Disciplina dei licenziamenti nelle piccole imprese destinata a cambiare" - Negrini*

*Guide Eutekne - Lavoro - "Licenziamento individuale - Illegittimità del licenziamento" - Gianola G.*

Trib. Livorno 2.12.2024

## **PREVIDENZA**

**Maternità e congedi parentali - Tutela della genitorialità - Genitori dello stesso sesso - Congedo di paternità obbligatorio - Illegittimità costituzionale (Corte Cost. 21.7.2025 n. 115)**

Con la Corte Cost. 21.7.2025 n. [115](#) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'[art. 27-bis](#) del DLgs. 26.3.2001 n. 151 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

### ***Congedo di paternità obbligatorio***

L'[art. 27-bis](#) del DLgs. 151/2001 è stato inserito dall'[art. 2](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 105/2022. Tale norma prevede l'astensione dal lavoro del padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Si tratta di un congedo fruibile anche durante il congedo di maternità della madre e si applica anche in caso di adozione o affidamento o di morte perinatale del figlio.

### ***Illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis del DLgs. 151/2001***

La Consulta, con la sentenza n. 115/2025, ha dichiarato l'indicata norma che disciplina il congedo di paternità obbligatorio costituzionalmente illegittima per violazione dell'[art. 3](#) Cost. nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale era stato sollevato dalla Corte d'Appello di Brescia con l'ordinanza [5.12.2024](#); nella pronuncia i giudici avevano evidenziato che in caso di trascrizione nei registri dello stato civile di due genitori di sesso femminile, la madre biologica può fruire del congedo di maternità obbligatorio, mentre la madre non biologica, anche se riconosciuta come genitore nei registri dello stato civile, non può fruire del congedo obbligatorio di 10 giorni di cui all'[art. 27-bis](#) del DLgs. 151/2001.

Ne derivava una disparità di trattamento per le coppie di genitori lavoratori composte da due donne riconosciute come tali nei registri dello stato civile rispetto alle coppie di genitori lavoratori composte da persone di sesso diverso.

### ***Principio dell'assunzione della responsabilità genitoriale***

Nella sentenza, la Corte Costituzionale richiama il principio dell'assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso all'utilizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, dove l'identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori, in assenza di elementi di contrarietà all'ordine pubblico.

L'orientamento sessuale non incide infatti ai fini dell'assunzione della responsabilità genitoriale, in quanto prevale l'interesse del minore a vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all'estero.

Nella sentenza si evidenzia, inoltre, che nella cura dei figli non ci sono differenze tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali, in quanto, nel contesto di una coppia, entrambi i genitori devono dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, provvedendo al suo benessere fisico, psicologico ed educativo.

### ***Irragionevole disparità di trattamento***

La Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che l'esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità è costituzionalmente illegittima per violazione dell'[art. 3](#) Cost., in quanto comporta un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.

### ***Madre biologica e madre intenzionale***

In una coppia omogenitoriale femminile è ben possibile identificare una figura equiparabile a quella paterna (all'interno delle coppie eterosessuali) distinguendo tra:

- la madre biologica, quindi la madre che ha partorito;
- la madre intenzionale, vale a dire colei che ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.

art. 27 bis DLgs. 26.3.2001 n. 151

Corte Cost. 21.7.2025 n. 115

*Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2025 - "La madre intenzionale ha diritto al congedo obbligatorio di paternità" - Gianola*

*Guide Eutekne - Lavoro - "Tutela della genitorialità - Congedi del padre" - Gianola G.*

## SICUREZZA SUL LAVORO

Misure per fronteggiare le alte temperature negli ambienti di lavoro - Protocollo quadro per le emergenze climatiche del 2.7.2025 - Decreto di recepimento (DM 9.7.2025 n. 95)

In data 22.7.2025, il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del proprio sito il DM 9.7.2025 [n. 95](#), con il quale è stato recepito il protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

### **Recepimento del protocollo**

Il protocollo in questione - allegato al decreto in commento - è stato sottoscritto lo scorso 2.7.2025 dal Ministero del Lavoro con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori e costituisce, attraverso una cornice di buone prassi, la base dalla quale partire per futuri accordi a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la prevenzione e la tutela dei lavoratori durante le emergenze climatiche.

Con l'occasione, le Parti firmatarie hanno inteso evidenziare come il cambiamento climatico rappresenti una minaccia specialmente per alcuni contesti lavorativi nei quali sono previste mansioni dove è richiesto lo svolgimento di lavorazioni in condizioni non adeguate al rispetto dei criteri minimi di tutela non solo in ambienti all'aperto (c.d. "outdoor"), ma anche in ambienti al chiuso (c.d. "indoor").

### **Aspetti operativi**

Per quanto riguarda gli aspetti eminentemente operativi, si stabilisce che i datori di lavoro, fermo restando l'obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro ex DLgs. [81/2008](#), debbano riferirsi agli accordi attuativi del protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l'esposizione ad alte temperature, nell'ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

In particolare, si richiede che la valutazione del rischio prevista dall'[art. 28](#) del DLgs. 81/2008 debba pertanto includere tutti i rischi per la salute e la sicurezza, anche in relazione a quanto disposto in materia di microclima dall'[art. 180](#) del medesimo decreto.

### **Temi di intervento**

Nel medesimo protocollo quadro vengono altresì suggeriti alcuni possibili temi di intervento, in un complesso di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l'azione che si potrà svolgere in appositi tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle lavoratrici in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva di prevenzione di lungo periodo.

Tra questi temi si segnalano:

- l'informazione e la formazione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'abbigliamento (indumenti e dispositivi di protezione individuale);
- la riorganizzazione di turni e orari di lavoro.

Inoltre, nel protocollo in questione viene suggerita la possibilità di prevedere, per le imprese aderenti ai futuri accordi attuativi del protocollo stesso, criteri di premialità, che potranno essere riconosciuti dall'INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza, attualmente vigenti.

### **Misure di supporto**

Il protocollo individua alcune misure al suo supporto, definite in base ad auspicati interventi ministeriali.

In sintesi, vengono evidenziate:

- specifiche misure in materia di ammortizzatori sociali;
- rimodulazioni dell'orario di lavoro, che non dovranno essere condizionate da possibili provvedimenti;
- la possibilità di riconoscere limiti alla responsabilità delle imprese per eventuali danni derivanti da ritardo nella consegna dei lavori.

DM 9.7.2025 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 95

Protocollo quadro Min. Lavoro e politiche sociali 2.7.2025

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.7.2025 - "Operativo il protocollo quadro per le emergenze climatiche" - Mamone*

# Leggi in evidenza

## DIRITTO SOCIETARIO

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 12.2.2025

### **DIRITTO SOCIETARIO**

**SOCIETÀ COOPERATIVE - DLGS. 17.1.2003 N. 6 - CONTROLLI - Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Contributo biennale di vigilanza 2025-2026 - Determinazione degli importi, delle modalità e dei termini di versamento**

In attuazione dell'art. 8 del DLgs. Capo provvisorio dello Stato 14.12.47 n. 1577 (c.d. "legge Basevi"), dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59 e dell'art. 23 del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221, il presente DM determina l'ammontare del contributo per il biennio 2025-2026 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" ai sensi del DLgs. 2.8.2002 n. 220, del DM 22.12.2005 e del DM 30.10.2014.

L'importo del contributo dovuto che è stato incrementato rispetto a quello dovuto per il biennio 2023-2024, di cui al DM 26.5.2023.

Le modalità di riscossione e di accertamento del contributo restano quelle stabilite dal DM 18.12.2006.

#### *Importo del contributo dovuto dalle società cooperative*

In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

- 330,00 euro (prima 280,00 euro), qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro;
- 790,00 euro (prima 680,00 euro), qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro;
- 1.560,00 euro (prima 1.350,00 euro), nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro;
- 1.990,00 euro (prima 1.730,00 euro), nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro;
- 2.740,00 euro (prima 2.380,00 euro), nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro.

#### *Maggiorazioni del contributo*

I suddetti importi del contributo sono aumentati del:

- 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59;
- 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381.

#### *Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi*

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:

- il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;
- il contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.

#### *Importo del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo*

In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

- 2.780,00 euro (prima 1.980,00 euro), qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro;

- 4.310,00 euro (prima 3.745,00 euro), qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro;
- 7.660,00 euro (prima 6.660,00 euro), qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.

#### ***Importo del contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso***

In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2025-2026 è dovuto nella misura di:

- 330,00 euro (prima 280,00 euro), qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro;
- 650,00 euro (prima 560,00 euro), qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;
- 970,00 euro (prima 840,00 euro), qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.

#### ***Calcolo del contributo dovuto***

La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti.

L'ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2024, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2024.

#### ***Enti cooperativi che hanno deliberato lo scioglimento***

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2025-2026 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle previste maggiorazioni.

#### ***Enti cooperativi esonerati dal pagamento***

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2025 sono esonerate dal pagamento del contributo.

#### ***Termini per il pagamento***

Il contributo deve essere versato:

- entro il 28.8.2025 (90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del presente DM, ai sensi dell'art. 2 del citato DM 18.12.2006);
- per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

#### ***Modalità di pagamento***

I contributi di pertinenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo economico) sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- "3010", in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento;
- "3011", in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento;
- "3014", in relazione alle sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso, non aderenti ad Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet <https://cooperative.mise.gov.it>.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Qualora l'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:

- entro il termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all'Associazione stessa;
- successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Qualora, entro il termine stabilito per il versamento del contributo, intervenga la cessazione dell'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza, il versamento deve essere effettuato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.